

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (RM) SIRENA              | Presidente  |
| (RM) MARINARO            | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) DEPLANO             | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) BONACCORSI DI PATTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) FULCHERI            | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 08/04/2024

### FATTO

Con ricorso del 14.11.2023, il ricorrente, a fronte della anticipata estinzione avvenuta a gennaio 2023– in occasione della rata 50/120 - del contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 3.07.2018, chiede l'equa restituzione degli oneri ex art. 125 sexies TUB e così per complessivi euro 1.214,61, oltre spese legali; chiede altresì la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e, quindi, non dovute, nonché la restituzione della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente addebitata per euro 148,01.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ritiene che al momento dell'estinzione esso abbia correttamente operato nel rimborsare quanto dovuto per legge e contratto, eccedendo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai costi di intermediazione in quanto percepiti da terzi. -Reitera l'offerta di restituzione dell'importo pari a € 265,29 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute già presentata in sede di riscontro al reclamo, ma rifiutata da parte ricorrente. Conclude in via principale per il rigetto del ricorso; in via subordinata, per la declaratoria di carenza di legittimazione quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

### DIRITTO

Innanzitutto, per quanto riguarda la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla resistente, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere



accolta, ed è quindi respinta, dovendosi applicare anche nel caso in esame il consolidato orientamento di questo Arbitro secondo cui deve essere riconosciuta la “sussistenza della legittimazione passiva dell’intermediario collocatore del finanziamento tutte le volte in cui quest’ultimo ha assunto nei riguardi del ricorrente il ruolo di “punto di contatto effettivo” nel perfezionamento delle intese tra le parti e nella formazione del contratto (cfr. anche Collegio di Roma n. 14943 del 22 novembre 2022).

Venendo al merito, la questione sottoposta a questo Collegio attiene la richiesta di rimborso ex art. 125 sexies TUB degli oneri per anticipata estinzione di un finanziamento. Al riguardo si osserva quanto segue.

#### PREMESSO CHE

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall’art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l’art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022.

6. Mediante l’art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «*Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «*non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».

#### PREMESSO INOLTRE CHE

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

#### PREMESSO INOLTRE CHE

12. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PREMESSO ALTRESI' CHE

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte).

-Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

-Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 8067 del 12.04.2018. Il Collegio ha ritenuto *up front* sia le commissioni di attivazione che quelle di intermediazione. Ha invece ritenuto *recurring* le commissioni di gestione che un più recente orientamento condiviso dai Collegi ritiene rimborsabili secondo il criterio contrattuale (piano di ammortamento) quando il contratto rinvii al piano di ammortamento e quest'ultimo sia stato sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo (cfr. decisione n. 15800 del 14.09.2020); le spese di istruttoria, infine, sono considerate *up front*; per gli oneri assicurativi viene valorizzato il criterio contrattuale, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro, cui rimanda il Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/19.

Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 50  |
| rate residue               | 70  |

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 6,26% |
|-------|-------|

|                                       | % restituzioni |
|---------------------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare              | 58,33%         |
| - in proporzione alla quota interessi | 37,07%         |

| n/c | ▼                                 | restituzioni |                        |                               |                       | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|     |                                   | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |            |             |
| ○   | spese intermediazione (recurring) | € 1.366,20   | € 796,95⊙              | € 506,47 ○                    | ○                     |            | € 796,95    |
| ○   | spese di istruttoria (up front)   | € 716,00     | € 417,67 ○             | € 265,43⊙                     | ○                     | € 500,00   | € 265,43    |
| ○   | ...                               |              | € 0,00○                | € 0,00⊙                       | ○                     |            | € 0,00      |
| ○   | ...                               |              | € 0,00○                | € 0,00⊙                       | ○                     |            | € 0,00      |
| ○   | ...                               |              | € 0,00○                | € 0,00○                       | ⊙                     |            | € 0,00      |
| ⊙   | ...                               |              | € 0,00○                | € 0,00○                       | ○                     |            | € 0,00      |
|     | rimborsi senza imputazione        |              |                        |                               |                       |            | € 0,00      |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 1.062,38 |
| interessi legali           | si         |

Il ricorrente chiede la restituzione delle rate eventualmente corrisposte successivamente all'estinzione del finanziamento. Tuttavia non vengono fornite le relative buste paga e, pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.

Per quanto attiene la domanda di rimborso della penale per anticipata estinzione dal conteggio estintivo depositato in atti, risulta che l'intermediario ha addebitato a tale titolo l'importo di euro 148,01 pari all'1% della somma rimborsata al momento dell'estinzione (euro 14.801,34).

Tenuto conto del fatto che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000,00 euro, non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, TUB.

Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/21) occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della Tabella sopra riportata; conseguentemente il ricorrente ha diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo.

Nel caso di specie, l'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo (euro 14.801,34) – decurtato dei rimborsi risultanti dalla Tabella ut supra (euro 1.062,38) - sarebbe pari ad euro 13.738,96 con una commissione massima applicabile di euro 137,38 residuando il diritto al rimborso di 10,63 euro (148,01-137,38)

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.073,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA